

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 19 settembre 2018 in Milano

tra

Creval S.p.A., Banca Capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario, e **Creval Sistemi e Servizi Soc.Cons.p.A.**,

e la

Delegazione Sindacale "ad hoc" prevista ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 21 del c.c.n.l. 31 marzo 2015 e dell'art. 25 del testo coordinato in materia di agibilità sindacali del 25 novembre 2015 e gli Organismi Sindacali Aziendali: FABI, FIRST-CISL, FISAC-CGIL, UILCA, UNITA' SINDACALE FALCRI-SILCEA-SINFUB,

premesse e considerato che:

- a) in data 7 novembre 2017 il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo ha deliberato il nuovo Piano Industriale del Gruppo bancario Credito Valtellinese per gli anni 2018-2020 denominato "*RUN²: Restart Under New-Normality*" che prevede, tra l'altro, il perseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e di semplificazione della struttura societaria di Gruppo, nonché di riduzione dei costi;
- b) nell'ambito di tale piano, in coerenza con la creazione della cosiddetta "banca unica", è stata definita la fusione per incorporazione di Creval Sistemi e Servizi Soc.Cons.p.A. in Creval S.p.A., nonché la nuova struttura di Creval S.p.A. in conseguenza dell'accentramento nella Capogruppo delle funzioni e strutture organizzative della Società incorporanda. Di tale operazione è stata fornita, alle competenti Organizzazioni Sindacali, apposita informativa ai sensi di legge e di contratto, in data 7 settembre 2018;
- c) nell'ambito del previsto esame congiunto avviato con detta informativa, si è dato corso, fra le Parti, ai necessari approfondimenti sul merito della predetta fusione per incorporazione di Creval Sistemi e Servizi Soc.Cons.p.A. in Creval S.p.A., finalizzata a perseguire gli obiettivi del Piano Industriale di Gruppo per gli anni 2018-2020 e, in particolare, a realizzare il suddetto progetto di semplificazione del Gruppo;

**tutto ciò premesso le Parti come in epigrafe indicate,
dopo ampio confronto,
hanno raggiunto il seguente accordo**




Articolo 1 – premesse


Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo, che è unitario e inscindibile in ogni sua parte.

CAPITOLO I – FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI CREVAL SISTEMI E SERVIZI SOC.CONS.P.A. IN CREVAL S.P.A.


Articolo 2 – efficacia




1. Dalla data di efficacia giuridica della fusione per incorporazione di Creval Sistemi e Servizi Soc.Cons.p.A. in Creval S.p.A., prevista presumibilmente per il prossimo 1/12/2018 (o comunque entro il secondo semestre del 2018), la titolarità dei rapporti di lavoro del Personale ceduto prosegue, senza soluzione di continuità ai sensi dell'art. 2112 c.c., alle dipendenze di Creval S.p.A. (Banca incorporante), con la conservazione di tutti i diritti che ne derivano ai sensi di legge e di c.c.n.l..




2. Sempre a decorrere dalla predetta data di efficacia giuridica, Creval S.p.A. applicherà nei confronti del Personale acquisito la contrattazione collettiva nazionale di lavoro del settore del credito tempo per tempo vigente nonché tutte le normative nazionali di settore che disciplinano specifiche materie.




3. Fermo quanto precede, al Personale di Creval Sistemi e Servizi Soc.Cons.p.A., coinvolto nella fusione per incorporazione da parte di Creval S.p.A., quest'ultima applicherà, a decorrere dalla data di efficacia giuridica e operativa, in sostituzione di qualsivoglia trattamento aziendale comunque denominato vigente presso la Società incorporata, tutti gli accordi e le disposizioni aziendali vigenti presso il Personale di Creval S.p.A..




Articolo 3 – mansioni




Dalla data di efficacia giuridica della fusione, il Personale di Creval Sistemi e Servizi Soc.Cons.p.A. conserva alle dipendenze di Creval S.p.A. l'inquadramento acquisito al momento del passaggio e, fatto salvo quanto previsto all'art. 9 del presente accordo, continua ad essere adibito, compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive della Banca incorporante, alle stesse mansioni in cui erano precedentemente impiegati nell'Azienda di provenienza. In alternativa, tale Personale sarà adibito a mansioni equivalenti comunque riconducibili al citato inquadramento, in un'ottica di valorizzazione delle professionalità acquisite.



Articolo 4 – assistenza sanitaria integrativa



In materia di assistenza sanitaria le Parti si danno atto che a decorrere dalla data di efficacia giuridica dell'operazione di fusione, il Personale di Creval Sistemi e Servizi Soc.Cons.p.A., già titolare del diritto a fruire delle prestazioni della *Mutua Interna di Assistenza Gruppo Credito Valtellinese*, continuerà a beneficiare di tale forma di assistenza sanitaria integrativa, senza soluzione di continuità.



Ull

Articolo 5 – previdenza complementare

1. In materia di previdenza complementare, continueranno ad applicarsi gli accordi e le contribuzioni vigenti in materia relativi all'adesione di Creval Sistemi e Servizi Soc.Cons.p.A. al Fondo Pensione per i Dipendenti del Gruppo bancario Credito Valtellinese, fatti salvi, per quanto ovvio, i futuri accordi in materia.
2. Le Parti convengono che il Personale di Creval Sistemi e Servizi Soc.Cons.p.A. conserverà la percentuale di contribuzione a carico azienda vigente alla data di efficacia giuridica dell'operazione di fusione.

Articolo 6 – mutui e prestiti

Creval S.p.A., per quanto ovvio, continuerà ad assicurare al Personale che passerà alle proprie dipendenze in conseguenza dell'operazione di fusione, il mantenimento dei finanziamenti per i mutui ed i prestiti già erogati o già deliberati alla data della fusione, alle condizioni e misure in essere presso la Società di provenienza e con le modalità di addebito previste presso la Banca incorporante. Per la successiva erogazione di agevolazioni finanziarie nonché per le condizioni di conto corrente, dalla predetta data di efficacia giuridica si applicherà la normativa aziendale vigente presso Creval S.p.A..

Articolo 7 – ferie, banca ore, anzianità convenzionali

1. Per quanto attiene alle eventuali ferie arretrate, alle ore accumulate nella banca delle ore, alle festività soppresse e ai permessi ex art. 100, comma 6, del c.c.n.l. 31 marzo 2015, relativi al Personale interessato dalla fusione, Creval S.p.A. subentra in tutte le posizioni di debito/credito maturate presso la Società di provenienza del Personale interessato.
2. Saranno altresì conservate le anzianità convenzionali e di servizio maturate presso la Società incorporata. Dette anzianità di servizio saranno riconosciute presso la Banca incorporante, oltre che ai fini dell'applicazione del vigente c.c.n.l., anche per le condizioni riservate al Personale.

CAPITOLO II - NUOVA STRUTTURA DI CREVAL

Articolo 8 – nuova struttura di Creval S.p.A.

La nuova struttura organizzativa del Creval S.p.A., che troverà concreta definizione operativa all'atto dell'efficacia giuridica e operativa dell'operazione di fusione per incorporazione di Creval Sistemi e Servizi Soc.Cons.p.A., comporterà l'incorporazione in Creval S.p.A. della medesima struttura organizzativa della Società incorporata, fatta eccezione per il Servizio Segreteria Generale, Personale e Funzioni di staff e la Divisione Sicurezza.

Articolo 9 – risorse interessate dalla fusione

1. La fusione per incorporazione non comporterà la necessità di procedere con la riconversione, la ricollocazione e la mobilità territoriale del Personale interessato dall'operazione societaria.
2. Laddove, in via residuale e del tutto eccezionale per un numero limitato di casi, si rendesse necessaria la riconversione e/o ricollocazione di Personale interessato dalla fusione, tali ricollocazioni avverranno previo percorso di riconversione e riqualificazione professionale e potranno trovare naturale destinazione presso la struttura di Creval S.p.A., tutto ciò in un'ottica di salvaguardia dei livelli occupazionali e delle complessive professionalità acquisite, tenendo in particolare conto delle esigenze territoriali delle singole Risorse coinvolte e delle disponibilità che dovessero emergere a livello individuale da parte del Personale interessato, per quanto compatibili con le funzioni di destinazione.
3. Le attuali sedi di lavoro e le mansioni attualmente svolte in posizione di reciproco distacco infragruppo di Personale tra Creval Sistemi e Servizi Soc.Cons.p.A. e Creval S.p.A. permarranno anche all'esito dell'operazione di fusione per incorporazione e del conseguente venir meno di tali distacchi per l'avvenuta coincidenza della Società distaccante e di quella distaccataria, fatto salvo quanto previsto all'art. 8.
4. In coerenza con le linee strategiche del Piano Industriale in tema di Risorse Umane, l'Azienda valuterà, con particolare attenzione, in presenza di nuove opportunità professionali e nell'ottica di mantenimento delle professionalità acquisite, le autocandidature provenienti dal personale oggetto del Presente accordo (anche con riferimento a quello distaccato). Le autocandidature potranno essere relative sia a posizioni di rete, sia di *staff*.
5. L'Azienda si impegna altresì a mantenere attivi i rapporti di telelavoro già stipulati, nei termini e alle condizioni già in essere nell'attuale fase.

CAPITOLO III – CONCLUSIONE PROCEDURE

Articolo 10 – incontro di verifica

Le Parti si danno atto che verrà effettuato un incontro di verifica sull'andamento degli effetti del presente accordo entro il primo semestre dell'anno 2019.

Articolo 11 – agibilità sindacali

L'Azienda si impegna a riconoscere la validità delle RSA attualmente in carica presso la Società incorporata sino al 30/06/2019. L'Azienda si impegna altresì a mantenere ferme le iscrizioni alle sigle sindacali di appartenenza in essere all'atto della fusione.

DICHIARAZIONE DELLE OO.SS.

Stante la specificità della nuova Area risultante dalla fusione, le OO.SS. auspicano che il CED venga riconosciuto come unità produttiva a sè stante.




DICHIARAZIONE DELL'AZIENDA

L'Azienda ribadisce la propria disponibilità, in un'ottica complessiva, ad affrontare il tema delle agibilità sindacali e in quella sede il tema delle unità produttive del Gruppo.

Articolo 12 – conclusione delle procedure

Le Parti, dopo un approfondito esame di tutte le tematiche inerenti le operazioni oggetto del presente accordo, si danno atto di aver definito e concluso, con la sottoscrizione del presente accordo, le relative procedure di legge e di contratto.

Creval S.p.A., Creval Sistemi e Servizi Soc.Cons.p.A.

La Delegazione Sindacale ad hoc

FABI

FIRST-CISL

FISAC-CGIL

UILCA

UNITÀ SINDACALE FALCRI-SILCEA-SINFUB